

UNIVERSITÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE



PELORO

rivista del dottorato in scienze umanistiche

X, 2 - 2025

ISSN 2499-8923

UNIVERSITÀ DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE



PELORO

rivista del dottorato in scienze umanistiche
X, 2 - 2025

IL CONFLITTO

Prospettive storico-antropologiche,
filosofico-sociali,
filologico-letterarie
e archeologiche

Atti della *Student Conference*
del Dottorato di ricerca in Scienze Umanistiche
Messina, 7-8 maggio 2024

ISSN 2499-8923

DIRETTORE RESPONSABILE

Caterina Malta (Messina)

COMITATO SCIENTIFICO

Annamaria Anselmo (Messina), Andrea Bellantone (Toulouse), Elena Caliri (Messina), Lorenzo Campagna (Messina), François de Catalay (Brussel), László Csorba (Budapest), Vincenzo Fera (Messina), Giorgio Forni (Messina), Mauro Geraci (Messina), Giuseppe Giordano (Messina), Teresa Martínez Manzano (Salamanca), Florian Mehlretter (München), Petros Petsimeris (Sorbonne), Johnatan Prag (Oxford), Giuseppe Ucciardello (Messina)

COMITATO DI REDAZIONE

Pierandrea Amato (Messina), Annamaria Anselmo (Messina), Rosalba Arcuri (Messina), Giovanni Barberi Squarotti (Torino), Paolo Guido Bettineschi (Messina), Salvatore Bottari (Messina), Elena Caliri (Messina), Lorenzo Campagna (Messina), Giovanni Cascio (Messina), Emanuele Castelli (Messina), Daniele Eligio Castrizio (Messina), Luciano Catalioto (Messina), Marie-Ange Causarano (Messina), Marco Centorrino (Messina), Giovanna Costanzo (Messina), Valentina Cuccio (Messina), Giovanna D'Amico (Messina), Paola de Capua (Messina), Pasquale De Meo (Messina), Patrizia De Salvo (Messina), Anita Di Stefano (Messina), Carlo Donà (Messina), Rosa Faraone (Messina), Giorgio Forni (Messina), Rita Fulco (Messina), Pierino Gallo (Messina), Fabio Gembillo (Messina), Mauro Geraci (Messina), Maria Laura Giacobello (Messina), Daniela Gionta (Messina), Giuseppe Giordano (Messina), Sandro Gorgone (Messina), Giuliana Gregorio (Messina), Caterina Ingoglia (Messina), Lorenzo Lozzi Gallo (Messina), Caterina Malta (Messina), Paola Megna (Messina), Claudio Meliàdò (Messina), Raphael Merida (Messina), Giovanni Messina (Messina), Marcello Mollica (Messina), Fabrizio Mollo (Messina), Mariangela Monaca (Messina), Marina Montesano (Messina), Marco Onorato (Messina), Francesca Pentassuglio (Messina), Jessica Piccinini (Macerata), Novella Primo (Messina), Mariangela Puglisi (Messina), Antonio Rollo (Napoli), Annunziata Rositani (Messina), Fabio Rossi (Messina), Fabio Ruggiano (Messina), Elena Santagati (Messina), Patrizia Sardina (Palermo), Massimo Scotti (Messina), Salvatore Speciale (Messina), Alessandra Tramontana (Messina), Giuseppe Ucciardello (Messina), Anna Maria Urso (Messina), Susanna Villari (Messina)

COMITATO TECNICO

Nunzio Femminò (Messina-SBA), Dario Orselli (Messina-SBA)

GESTIONE EDITORIALE

Daniela Gionta (Messina), Pasquale De Meo (Messina)

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

GA Design | Giusy Algeri (Messina) – La Celere di Domenica Maimone (Messina)

Contatto principale: cmalta@unime.it

Sito web: <http://cab.unime.it/journals/index.php/peloro>



SOMMARIO

I

| | |
|--|-----|
| <i>Nota editoriale</i> | 3 |
| Intervento di apertura | |
| CATERINA RESTA, <i>La guerra, la vita la morte</i> | 17 |
| Relazioni | |
| CARLA TULINI, <i>Un 'esercito di terracotta' per le dee: figure di guerrieri dai santuari di Campetti nord e Portonaccio a Veio (RM)</i> | 33 |
| SERENA NOCITA, <i>I conflitti della seconda metà del V secolo a.C. e la fondazione di Tyndaris. Nuovi dati dalla ceramica a vernice nera</i> | 49 |
| STEFANO PIAZZESE, <i>La formalizzazione del conflitto nel pensiero eschileo</i> | 71 |
| ELEONORA CANTATORE, <i>Archeologia del conflitto: dinamiche di incontro e/o scontro tra Greci e non Greci nel territorio di Eloro</i> | 85 |
| STEFANIA GOLINO, <i>Manipolazioni di miti e risoluzioni di conflitti: i casi di Sparta e Taranto</i> | 101 |
| RAFFAELE RIZZO, <i>Un paesaggio in conflitto. Analisi spaziali per lo studio delle dinamiche di colonizzazione nella Puglia preromana</i> | 115 |
| ANTONIO ZANFARDINO, <i>Ovidio, Medea e gli altri barbari: incontri e scontri culturali nel libro III dei Tristia</i> | 133 |
| VITTORIA DOZZA, <i>Attribuzioni in conflitto e isopsefia conciliatoria: sui lemmi autoriali degli epigrammi di Leonida di Alessandria</i> | 151 |
| GIUSEPPE TROVATO, <i>Come si deve scrivere un commento: precettistica e polemica in un passo di Galeno</i> | 165 |

SOMMARIO

| | |
|---|-----|
| NICOLÒ ANEGG, <i>Comes, corrector e aristocrazia regionale. Il conflitto nella provincia di Cassiodoro</i> | 177 |
| LAVINIA FRISONE, <i>Stilicone e la corte di Ravenna: un conflitto culturale?</i> | 191 |
| FABIANA ROSACI, <i>Trame politiche o conflitti 'etnici'? Il caso degli Isauri nel V secolo d.C. attraverso una proposta di rilettura della Vita Cononis</i> | 205 |
| ANDREA LOSTUMBO, <i>1062-1100: un conflitto tra due papi? Riflessioni metodologiche sulla storia ecclesiastica del secolo XI</i> | 217 |
| GIACOMO EVANGELISTI, <i>Christina di Markyate: l'agiografia come standardo</i> | 231 |
| MICHAEL BERTINI, <i>L'altro fra noi: incontro e scontro, opposizione e integrazione nelle opere di Giraldo Cambrense</i> | 245 |
| GIOVANNI DI BELLA, <i>Realtà latina e mongola in conflitto. L'esperienza odepórica di Guglielmo di Rubruck (1253-1255)</i> | 257 |
| GIORGIA PULEIO, <i>Noi e gli altri: guerra, pace, alterità nel Directorium ad passagium faciendum</i> | 273 |
| CLAUDIA ERCOLI, <i>«Horrendum scelus, piaculare flagitium in partibus Calabriae». Il caso di Federico, vescovo di Bisignano (XIV secolo)</i> | 287 |
| MARIA ROSA G. DE LUCA, <i>Manuel Caleca: il conflitto politico e religioso nelle epistole a Manuele II Paleologo, Demetrio Cidone e Massimo Crisoberga</i> | 301 |
| GIUSEPPE ZECCATO, <i>Antinomie dialettiche nel De magnanimitate di Giovanni Pontano</i> | 317 |
| ELISA TURRISI, <i>Trarre vantaggio dal conflitto: gli effetti della guerra civile catalana sull'economia siciliana (1462-1472). Appunti per una ricerca</i> | 331 |
| ELISA PUPPI, <i>Pietro Zen, patrizio veneziano e turco rinnegato: incontri, scontri e scambi tra Venezia e la Porta</i> | 353 |
| ROSARIO CARBONE, <i>«So scudo e lancia adoperare anch'io»: Marfisa donna e cavaliere</i> | 363 |

II

| | |
|---|-----|
| ANTONINO CAMPAGNA, <i>Reciprocità conflittuale. Rileggere i rapporti mediterranei tra asimmetrie e co-dipendenze nella prima età moderna</i> | 389 |
| EDOARDO FLAVIO TESOLIN, <i>Tra Serdar Morlacchi e Sopraintendenti veneziani. La leadership delle compagnie morlacche durante la Guerra di Candia (1645-1669)</i> | 403 |
| LUCA DOMIZIO, <i>Storia militare e microstoria: Torino e Genova nel 1672</i> | 423 |
| FRANCESCO BIASI, «Soldat par devoir, nul [...] par métier». <i>Teorie sul conflitto e pratiche di modelli militari nell'Illuminismo euroatlantico</i> | 437 |
| BEATRICE MONTI, «Io sono la lotta». <i>Conflitto e ragione nella Scienza della Logica di Hegel</i> | 453 |
| UGO MURACA, <i>I Cahiers de doléances nobiliari del 1789: un conflitto elettorale?</i> | 467 |
| GIACOMO CARMAGNINI, <i>Tra resistenza e ribellione. I confini normativi del conflitto pubblico nel decennio rivoluzionario</i> | 481 |
| FILIPPO VILLARI, <i>Filippo Mazzei e la sua visione della Rivoluzione francese</i> | 495 |
| LUCA DI NARDO, <i>Il conflitto come inclinazione intellettuale di Alessandro Manzoni: dalle lettere all'opera letteraria</i> | 507 |
| GIORGIO TOSO, <i>Le ripercussioni militari e sociali della guerra d'Indipendenza greca sulla Tunisia (1821-1830)</i> | 517 |
| OTTAVIO LOVECE, <i>La struttura del conflitto nello gnoseologismo di John Stuart Mill</i> | 531 |
| MARGHERITA PINZANI, 'Perfettibilità' e 'incivilimento' nella «Biblioteca Italiana» e negli «Annali Universali di Statistica». <i>La figura femminile nell'immaginario coevo</i> | 547 |

SOMMARIO

| | |
|--|-----|
| GIUSEPPE FOTI, <i>Il diritto di proprietà nell'era contemporanea: tra la facoltà di disposizione e la facoltà di godimento</i> | 559 |
| VINCENZO FERRO, <i>Le radici del 'Politico': Carl Schmitt lettore di Clausewitz</i> | 571 |
| ORIANA BELLISSIMO, <i>Nell'Affrica italiana di Ferdinando Martini: «impressioni e ricordi» del conflitto e dell'incontro con l'alterità nella colonizzazione italiana dell'Eritrea</i> | 585 |
| ROSITA CASTELLUZZO, <i>Immagini della guerra e della pace nel Pascoli 'libico'. La notte di Natale</i> | 597 |
| LINDA CHIAVAROLI, <i>La rappresentazione del lavoro femminile in tempo di guerra: Cordelia e altre voci della saggistica italiana</i> | 623 |
| CHIARA VITA, <i>La fantasmagoria della guerra. Walter Benjamin e la Grande Guerra</i> | 637 |
| FRANCESCO MANCUSO, <i>Lo studio come categoria del conflitto. Walter Benjamin lettore di Kafka</i> | 651 |
| MARCO SPADA, <i>L'emigrazione dei minatori siciliani nella Francia del secondo dopoguerra: tra conquiste sindacali e disagio</i> | 661 |
| LORENZO CITTADINI, <i>«Era Spagna anche la zolfara»: lo specchio del viaggio-guerra nell'Antimonio di Leonardo Sciascia</i> | 671 |
| EUGENIO ENEA, <i>'Testimoni scomodi'. I missionari comboniani di fronte alla guerra coloniale portoghese</i> | 687 |
| MARIANNA LUNARDINI, <i>La questione del confine Etiopia-Somalia e il ruolo dell'Italia durante l'AFIS: un conflitto preannunciato</i> | 701 |
| ANTONINO GIANNETTO, <i>Tra conflitto e riconciliazione: l'immagine nel pensiero di Martin Buber</i> | 715 |
| EMANUELA GIORGIANNI, <i>Raffaello Franchini e la dialettica della libertà</i> | 731 |
| FLAVIANA ASTONE, <i>Disemia siciliana. Le tensioni tra identità locale e sguardo esterno</i> | 743 |
| GIUSEPPE RUSSO, <i>Quale pacifismo? Norberto Bobbio e Danilo Zolo a confronto</i> | 755 |

| | |
|---|-----|
| PANTALEONE CONDELLO, <i>La stasis della potenza nel pensiero di Giorgio Agamben</i> | 767 |
| UMBERTO SPATICCHIA, <i>Odio digitale: ascesa del conflitto tra uomo e intelligenza artificiale</i> | 777 |
| IRENE CALABRÒ, <i>Il conflitto delle immagini. War at a distance (2003) di Harun Farocki</i> | 791 |
| ROBERTA PANDOLFINO, <i>La polisemia del conflitto e la ricerca del compromesso: cronache dalla prigione</i> | 807 |
| LEONE MICHELINI, «Un racconto di vino e intolleranza». <i>Conflitto, religione e migrazione tra gli studenti indiani di medicina in Armenia</i> | 821 |
| FRANCESCA RODOLICO, <i>Le varietà linguistiche della trap italiana: il polylinguaging nei brani musicali di Ghali e Geolier</i> | 839 |
| CATERINA MALTA, <i>Conclusioni</i> | 851 |

GIACOMO CARMAGNINI

TRA RESISTENZA E RIBELLIONE.
I CONFINI NORMATIVI DEL CONFLITTO PUBBLICO
NEL DECENNIO RIVOLUZIONARIO

Écoutez cette morale naturelle, source de la morale publique, base de tout pacte social, type de la Déclaration des droits. C'est elle qui, dans les mouvements révolutionnaires, remplit l'interrègne des lois. C'est elle qui distingue l'insurrection de la révolte, le tyrannicide de l'assassinat, la résistance à l'oppression de l'oppression même, les immortelles journées du 14 juillet et du 10 août, des nuits exécrables de la Saint-Barthélemy et du 2 septembre¹.

Con queste parole si esprimeva, il 3 dicembre 1792, il moderato Marie-Joseph Chénier dai banchi della Convenzione. Il processo dell'ormai ex monarca, che pure costituiva il centro dell'intervento, diveniva paradossalmente secondario rispetto alla densità concettuale e ideologica racchiusa dal discorso del convenzionale. In poche battute, il deputato di Seine-et-Oise portava a sintesi le lunghe e tormentate discussioni che, sin dagli esordi rivoluzionari – la Rivoluzione stessa non era forse dipesa dalla resistenza dei deputati del Terzo Stato? –, avevano riguardato la legittimità del diritto di resistenza all'oppressione e del diverso, ma profondamente correlato, diritto-dovere di insurrezione.

Il perimetro entro cui ci muoviamo, caratterizzato dalla perdita di ogni speranza di mediazione, è molto più ristretto rispetto alla generica dimensione del conflitto politico o della gestione del dissenso. Resistere a un potere oppressivo o, addirittura, insorgere contro di esso signi-

¹ *Archives parlementaires de la Révolution française, première série (1787-1799)*, I-LXXXII, Paris 1879-1913 (d'ora in avanti *AP*), in part. LIV, 145.

fica aver rinunciato a ogni tentativo di poter dialogare con chi, molto spesso, ha preso ogni misura per abbattere qualsiasi forma di espressione pubblica avversa. Di fronte a episodi e *journalées* in cui l'esplosione di violenza pubblica si rivelava non solo legittima, ma persino necessaria, nel corso del decennio rivoluzionario si sarebbe sviluppata una ricerca sempre più affannosa di un dispositivo capace di assicurare che essa non trascinasse da limiti ragionevoli, investendo nella sua furia persone o istituti che occorreva invece salvaguardare e mantenere. La questione si sarebbe quindi tradotta nel tentativo di sventare la possibile degenerazione di una reazione *legittima* contro un potere oppressivo in un eccesso di difesa, il decadimento da eroici insorti a esecrabili ribelli².

Se non esistette, nel corso del periodo preso in esame, una risposta univoca a questi interrogativi, costante fu la ricerca di dispositivi atti a confinare le forme e le manifestazioni di violenza pubblica, ovvero di mezzi, prima di tutto legali, che riuscissero a convogliare su binari legittimi e soprattutto controllabili i diritti di resistenza – intesa come forma di reazione ‘passiva’ all’arbitrario – e di insurrezione, che rispecchiava lo stadio successivo, intrinsecamente proattivo e belligerante.

Sul piano della storia delle idee, è in Locke che va riconosciuto, se non il fondatore, sicuramente il sostenitore più celebre della resistenza all’oppressione, presentata come *right of resisting*³. Ben lungi dal facilitarla, secondo il filosofo inglese il riconoscimento di questo diritto rappresentava il mezzo migliore per prevenire lo spettro della *ribellione*, definita come «an Opposition, not to Persons but Authority, which

² Benché il tema abbia una sua evidente rilevanza soprattutto nel corso del periodo storico preso in esame, non risultano ad oggi studi o ricerche espressamente dedicati a indagare questa materia. È dunque obbligatorio il rinvio agli studi dedicati ai diversi esperimenti costituzionali del decennio rivoluzionario, che proporremo nel corso del contributo. Per una panoramica sui cangianti limiti dell’azione politica popolare negli anni della Rivoluzione vd. H. BURSTIN, *Rivoluzionari. Antropologia politica della rivoluzione francese*, Bari 2016; M. FIORAVANTI, *Controllare il potere. Il mandato imperativo e la revoca degli eletti (XVIII-XX secolo)*, Roma 2020.

³ Data la complessità del tema, abbandoniamo fin da subito l’intento di allargare l’analisi alla diversa, ma correlata questione della legittimità del tirannicidio. Si tratterebbe di una vicenda, risalente almeno al pensiero di Agostino, che oltre a sconfinare dai limiti di questa analisi, rischierebbe di uscire dalla traccia prefissata.

is founded only in the Constitutions and Laws of the Government»⁴. L'obiettivo, per niente velato, di salvare il principio punendo la persona, di salvaguardare la sacralità della legge espellendo chi l'avesse violata, si sarebbe tramandato ai protagonisti della grande Rivoluzione scoppiata un secolo dopo sull'altro versante della Manica, prestandosi a usi, riutilizzi e risemantizzazioni continui.

Così, nell'epocale seduta del 4 agosto 1789, era stato un deputato della nobiltà, Armand Desiré de Vignerot du Plessis, duca di Aiguillon, a cogliere il cuore della questione, sottolineando l'ambivalenza intrinseca del principio della resistenza, mezzo fondativo da una parte e seme di sovversione dall'altra: «Cette effervescence des peuples, qui a affermi la liberté lorsque des ministres coupables voulaient nous la ravir, est un obstacle à cette même liberté dans le moment présent, où les vues du gouvernement semblent s'accorder avec nos désirs pour le bonheur public»⁵. Ancor più emblematicamente, all'indomani della frattura religiosa conseguente all'emanazione della Costituzione civile del clero, il diritto di resistenza sarebbe stato fatto proprio dal *côté* refrattario, che non avrebbe esitato a legittimare la propria battaglia appropriandosi proprio del lessico degli avversari e coniando particolari forme di mescolanza tra valori religiosi e principi laici, come la «fermeté pastorale»⁶ evocata dell'abate Maury nella seduta del 27 novembre 1790 o come la definizione, proposta nell'aprile precedente dal vescovo refrattario di Nancy (e futuro *émigré*) Anne-Louis-Henri de La Fare, della *résistance* come «le plus saint des devoirs»⁷.

Da allora in poi, e con frequenza sempre maggiore, si sarebbero quindi moltiplicati dalla tribuna i riferimenti a un'aura sacrale che avrebbe avvolto non solo la resistenza all'oppressione, ma persino lo stadio successivo e terribile: l'insurrezione⁸. Un tema, in particolare, sarebbe

⁴ J. LOCKE, *Two Treatises of Government*, London 1698, 341.

⁵ *AP*, VIII, 344.

⁶ *Ibid.*, XXI, 89. In particolare, questa condotta lodevole era connessa alla figura di san Gregorio, che in nome dell'unità sacra della Chiesa aveva rifiutato ed esortato a rifiutare ogni titolo divisivo.

⁷ *Ibid.*, XII, 678.

⁸ Si veda, a titolo esemplificativo, la *Délibération* dell'Assemblea generale della sezione *des Quatre Nations* letta nella seduta del 26 febbraio 1791, che conteneva la mi-

stato sollevato a più riprese: come governare un movimento di per sé ingovernabile, possibile in qualsiasi forma di Stato e di governo e consistente in una reazione spontanea e violenta contro il sistema vigente? Con quale autorità si sarebbe potuto ammettere l'insurrezione legittimando quello che nel marzo 1791 veniva definito da Jacques Antoine Marie Cazalès come un vero e proprio *droit à la violence*⁹?

Sta tutto in questo paradosso il cuore della presente ricerca. Nel sensibile contrasto, cioè, insito nella volontà di governare e limitare l'espressione umana più restia a ogni forma di confinamento: la violenza. E dunque, sin dall'estate del 1789 fu costante il tentativo d'inquadrare il diritto di resistenza all'interno di una specifica cornice normativa. A partire, ovviamente, dalla Dichiarazione dei diritti, che avrebbe rispecchiato l'ambivalenza intrinseca del principio attraverso le posizioni dei costituenti nei suoi confronti, scissi tra quanti intendevano farne una delle pietre miliari del nuovo ordinamento (da Lafayette al monarchico Mounier) e quanti, invece, stavano ben attenti a non insinuare nessuna forma di legittimazione di uno strumento dagli esiti così incerti (spicca, in questo senso, la posizione di Sieyès). Il risultato sarebbe stato una forma compromissoria e ibrida, cosicché, mentre all'articolo secondo del testo dichiarativo la *resistenza* rientrava tra i diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo, essa ricompariva, sotto un'opposta accezione, all'articolo 7, che squalificava ogni uomo che non avesse obbedito alla legge come «coupable par la résistance»¹⁰.

Dopo l'approvazione del testo dichiarativo, un momento tipico all'interno dei tentativi di inquadramento normativo delle forme legittime di violenza rivoluzionaria si consumava nel corso degli ultimi ritocchi a un documento ormai in via di definizione. Era il 1 agosto 1791 quando il *monarchien* Pierre-Victor Malouet, che già si era distinto in

nacciosa allusione a una «sainte insurrection contre le despotisme» (*AP*, XXIII, 523). Identica formula veniva adoperata, a poche settimane di distanza, da Barère de Vieuzac nella seduta del 24 marzo, riferendosi alla reazione che avrebbe destato un asse oppressivo tra Legislativo ed un reggente di sua nomina (*ibid.*, XXIV, 330).

⁹ *Ibid.*, XXIV, 391.

¹⁰ Questa e le successive citazioni dei testi costituzionali francesi sono riprese dalla seguente edizione: *Les constitutions de la France depuis 1789*, éd. par J. GODECHOT - H. FAUPIN, Paris 2018.

passato su questi temi, tornava a concentrarsi sulla questione della resistenza. Con una differenza decisiva. Stavolta, la controparte non era rappresentata da un'autorità tirannica, bensì dall'eventualità ancor più temibile di una *legge ingiusta*. La questione, che toccava il cuore pulsante di ogni regime a impostazione democratica, portava il rappresentante a distinguere la *resistenza tout court* – propria di uomini e popoli schiavi e accomunata a sedizioni, rivolte e sollevazioni – da una «résistance mesurée»¹¹, prerogativa dei popoli liberi e consistente nella libera circolazione dei lumi, delle critiche, delle condanne degli atti del potere da parte di un soggetto che, coincidente con la volontà generale, sembrava equivalere all'opinione pubblica¹².

Attraverso la sapiente distinzione tra i mezzi di difesa da leggi ingiuste propri di popoli schiavi e quelli propri di uomini liberi (*liberati*), il deputato *monarchien* riusciva a conciliare la legittimità della giornata del 14 luglio 1789 – opera di un popolo ancora *asservito* – con la condanna del mezzo della resistenza-insurrezione un istante dopo che lo stesso popolo si era affrancato.

La riflessione sull'istituzionalizzazione della violenza pubblica veniva a maturazione nel corso del secondo processo costituente portato avanti dai rappresentanti francesi. Un crocevia decisivo prima di arrivare all'approvazione della Costituzione del 1793 è rappresentato dal Progetto di Costituzione redatto dal Comitato guidato da Condorcet. In occasione della sua presentazione (15 febbraio 1793), la *resistenza popolare* diveniva l'antidoto supremo contro ogni tentativo d'oppressione, anche se portato avanti dalla legge stessa.

D'ailleurs, dans tous les systèmes, dans celui de l'équilibre, comme dans celui de l'unité d'action, on se trouve toujours conduit à cette question, aussi difficile en politique qu'en morale, du droit de résistance à une loi évidemment injuste, quoique régulièrement émanée d'un pouvoir légitime. Car, si d'un côté on doit alors regarder une obéissance durable, comme une véritable abnéga-

¹¹ *AP*, XXIX, 98.

¹² L'identificazione dell'insurrezione col mezzo d'azione privilegiato per popoli schiavi avrebbe fatto scuola. Il 31 agosto 1791, ad esempio, Jean-Baptiste Salle avrebbe recuperato alla lettera l'argomento di Malouet per escludere ogni forma di 'violenza legalizzata' all'interno di un sistema rigenerato e tra uomini liberi.

tion des droits de la nature, de l'autre on peut demander qui sera le juge de la réalité de cette injustice. Ici ce juge, dont l'action est réglée par la loi même, est la majorité immédiate du peuple; le premier des pouvoirs politiques, au-delà duquel on ne peut aller, sans altérer l'intégrité du pacte social, sans replacer l'homme dans l'état de nature où il n'existe plus d'autorité que celles des lois immuables, mais trop souvent méconnues, de la raison et de la justice universelle¹³.

Si trattava, in questo caso, di una resistenza non spontanea o diretta dalla semplice e volatile opinione del momento (e dunque ingovernabile), bensì legale, limitata e istituzionalizzata. Tornava così ineludibilmente a presentarsi il dilemma che faceva rabbrivire ogni sostenitore di forme di violenza e resistenza legali: cosa e chi poteva stabilire, *a priori*, la legittimità di un'opposizione a una legge considerata ingiusta, ma emanata da un potere legittimo? Ciò che distingueva l'insurrezione legittima dalla ribellione per Condorcet non era né un'indefinita *morale naturale* – come per Chénier – né una facile constatazione basata sul suo risultato, positivo o negativo: l'unica autorità capace non solo di riconoscere, ma persino di fondare la legittimità di una resistenza alla legge era la *maggioranza immediata del popolo*¹⁴.

Alle parole di Condorcet corrispondevano, sul piano strettamente normativo, due articoli della Dichiarazione (31 e 32) e un intero titolo costituzionale (l'ottavo: *De la Censure du Peuple sur les Actes de la Représentation Nationale, et du Droit de Pétition*)¹⁵. Attraverso la de-

¹³ *AP*, LVIII, 590.

¹⁴ Sul pensiero e l'azione di Condorcet in ambito politico vd. almeno F. ALENGRY, *Condorcet, guide de la Révolution française, théoricien du droit constitutionnel et précurseur de la science sociale*, Paris 1904 e il più recente *Condorcet. Homme des Lumières et de la Révolution*, éd. par A. M. CHOUILLET - P. CREPEL, Fontenay-aux-Roses 1997, oltre al classico K. M. BAKER, *Condorcet, raison et politique*, Paris 1988.

¹⁵ «Art. 31. Les hommes réunis en société doivent avoir un moyen légal de résister à l'oppression; Art. 32. Il y a oppression lorsqu'une loi viole les droits naturels, civils et politiques qu'elle doit garantir. Il y a oppression lorsque la loi est violée par les fonctionnaires publics, dans son application à des faits individuels. Il y a oppression lorsque des actes arbitraires violent les droits des citoyens contre l'expression de la loi. Dans tout gouvernement libre, le mode de résistance à ces différents actes d'oppression doit être réglé par la Constitution» (*AP*, LVIII, 602).

finizione dei casi in cui si sarebbe manifestata l'oppressione, Condorcet pensava – o si illudeva – di poter limitare e controllare i casi di resistenza legittima. Non solo. L'aspetto essenziale del Progetto consisteva nel tentativo di regolamentare tale diritto depurandolo dalla violenza, allontanando lo spettro dell'insurrezione e fondando una vera e propria istituzione prevista dalla Costituzione: la *censura* popolare. Come stabilito del Titolo VIII, essa si sarebbe attivata «Lorsqu'un citoyen croira utile ou nécessaire d'exciter la surveillance des représentants du peuple sur des actes de Constitution, de législation ou d'administration générale, de provoquer la réforme d'une loi existante ou la promulgation d'une loi nouvelle»¹⁶. È qui importante sottolineare come il soggetto originariamente titolare del diritto di resistenza fosse, nell'ottica di Condorcet, non il popolo, ma il singolo cittadino. Come ha messo in evidenza Jaume, infatti, tale diritto non si configurava affatto come un esercizio della sovranità – spettante, evidentemente, al popolo nel suo insieme – ma si presentava come una prerogativa precedente a ogni norma positiva (compresa la stessa costituzione) e propria del singolo individuo, che allo stesso tempo rappresentava il soggetto politico e il referente principale del concetto di libertà nel sistema politico del *philosophe*¹⁷.

Come noto, il Progetto presentato da Condorcet non sarebbe mai entrato in vigore e, dunque, non è possibile misurarne l'efficacia nel controllo delle legittime forme di resistenza popolare. Tuttavia, lo sfortunato Piano costituzionale rimase un punto di riferimento fondamentale nei successivi tentativi di governare la violenza pubblica, a partire dalla Dichiarazione del 1793, che rappresenta il culmine del processo

¹⁶ AP, LVIII, 619. Il meccanismo di *censura* popolare progettata intendeva dunque muoversi a metà dei due estremi e prevedeva una procedura graduale, che iniziava con la proposta di un singolo cittadino alla propria assemblea primaria e che terminava, se questa avesse ricevuto l'appoggio delle assemblee primarie di un'area territoriale via via più ampia, con l'esame da parte dell'Assemblea nazionale. Se quest'ultima si fosse rifiutata di discutere la proposta, sarebbero state convocate tutte le assemblee primarie della Repubblica e, se queste avessero confermato la necessità di analizzare la proposta, l'Assemblea nazionale, evidentemente sfiduciata dalla sua base popolare, si sarebbe dovuta sciogliere e rinnovare. Per i dettagli del piano, vd. *ibid.*, 587.

¹⁷ Vd. L. JAUME, *Condorcet: droit de résistance ou censure du peuple?*, «Le Genre Humain», 44, 1 (2005), 59-72.

d'istituzionalizzazione della violenza popolare nella sua duplice forma di resistenza all'oppressione e, persino, d'insurrezione¹⁸:

Article 33. - La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme.

Article 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Quegli articoli, giustamente celebri, che potevano apparire come il punto iniziale della nostra analisi, si scoprono in realtà, piuttosto che punti fondativi, il risultato, il punto di approdo, di una storia ben più lunga, che affonda le sue origini nello stesso terreno della Rivoluzione. L'individuazione del diritto di resistenza come risultato ultimo a cui tendono gli altri diritti e, soprattutto, l'innalzamento dell'insurrezione al diritto più sacro e al dovere più indispensabile sono 'solo' le conseguenze più radicali di una discussione sviluppatasi sin dal 1789 e che ebbe tra i suoi protagonisti prelati, conservatori e reazionari ancor più di giacobini, montagnardi o radicali. Il fatto che neppure questa costituzione fosse destinata a entrare in vigore e che l'inserimento di queste disposizioni – benviste dai principali avversari del monopolio politico parigino – potesse dipendere in buona parte proprio dalla previsione della sua inapplicabilità non svilisce affatto il valore di questo raggiungimento sotto il profilo simbolico e ideologico.

¹⁸ Come ha giustamente notato Jaume, tuttavia, i due progetti divergevano profondamente a proposito della natura conferita a tale diritto. Se, come accennato, la priorità di Condorcet era quella di trasformare il diritto di resistenza in una norma di carattere positivo, da parte montagnarda l'inquadramento di un principio naturale e superiore appariva un'eventualità mostruosa e intollerabile. Sintomatico il giudizio di Robespierre, contenuto nel progetto di Dichiarazione presentato il 24 aprile 1793: «Assujettir à des formes légales la résistance à l'oppression est le dernier raffinement de la tyrannie» (JAUME, *Condorcet*, 66). Sulla *Costituzione* del 1793 vd. *La Constitution du 24 juin 1793. L'utopie dans le droit public français?*, éd. par J. BART - J. J. CLÈRE - C. COURVOISIER *et al.*, Dijon 1997.

Non a caso, il momento fondativo dell'ordine direttoriale, che avrebbe retto la Francia uscita dal Terrore fino all'ascesa napoleonica, avrebbe recuperato proprio quel documento, trasformandolo nel principale modello *ad deterrendum* per marcare un accantonamento decisivo e, all'apparenza, definitivo, dell'ineffabile diritto alla violenza. Nel lungo e articolato discorso pronunciato davanti alla Convenzione il 5 *messidor an III* (23 giugno 1795) da Boissy d'Anglas, vero e proprio manifesto ideologico della nuova organizzazione pubblica, si riconosce così uno dei principali bersagli polemici proprio nel diritto *d'insurrezione*, presentato – con voluto travisamento – come l'esito inevitabile della semplice legittimazione della *resistenza*.

Vous conviendrez qu'il est immoral, impolitique et exclusivement dangereux d'établir dans une constitution, un principe de désorganisation aussi funeste que celui qui provoque l'insurrection contre les actes de tout gouvernement. Vous conviendrez qu'il est impossible d'énoncer avec précision le cas où l'insurrection est légitime et devient un droit, et que cependant, s'il est une circonstance dans laquelle une disposition vague puisse être funeste, c'est celle-là. Mais il est une vérité constante, c'est que, lorsque l'insurrection est générale, elle n'a plus besoin d'apologie, et que lorsqu'elle est partielle, elle est toujours coupable¹⁹.

Allargando lo sguardo oltre i confini della *Grande Nation*, le legislazioni delle repubbliche sorelle sembrarono suffragare questa condanna senza appello. Sia per l'influenza del documento francese sia per analoghi ragionamenti prudenziali sia ancora per il ricordo a tinte fosche dell'esperienza giacobina, i principi di resistenza e d'insurrezione vennero sistematicamente esclusi da tutte le costituzioni redatte in Europa nell'età del Direttorio. Con un'unica eccezione.

Esiste, infatti, un'unica voce distinta dal coro, un'unica ma fondamentale eccezione alla generale rinuncia d'inquadramento normativo della violenza legittima. La Costituzione più tarda, quella napoletana, unica nel panorama repubblicano, conteneva questa possibilità, sancendola addirittura tra gli articoli fondamentali.

¹⁹ AP, LXV, 68-69. Sul terzo esperimento costituzionale francese vd. almeno M. TROPER, *Terminer la Révolution. La Constitution de 1795*, Paris 2006.

Art. 9: La resistenza a colui che impedisce il libero esercizio delle proprie facoltà, è un dritto dell'uomo. Senza di questa è precario ogni altro dritto. L'anzidetta resistenza è un dritto dell'uomo nello stato fuorsociale. Nello stato sociale la individuale resistenza è permessa soltanto contro le Autorità perpetue, ed ereditarie, tiranniche sempre²⁰.

La scelta di recuperare e di rendere un vero e proprio diritto fondante un principio che sembrava ormai definitivamente tramontato merita di occupare le considerazioni finali. L'elemento più importante dell'articolo citato è la connessione che il principale redattore del Progetto, Mario Pagano, operava tra il diritto di resistenza e lo stato *fuorsociale*, ovvero naturale²¹. La strategia adottata per imbrigliare e, così facendo, *trasformare* un diritto-dovere *naturale* all'interno di una cornice *sociale, positiva*, veniva esplicitata nella presentazione del Progetto.

Ma i dritti non garantiti dalla forza sono come disegni senza esecuzione, come delle idee non realizzate. Quindi contro l'*oppressione* ogni Uomo ha il *dritto d'insorgere*. Ma stabilire l'assoluto dritto d'insurrezione è fondare un principio antisociale, è fomentare lo spirito d'Anarchia, che ondeggiante rende ognora la Società, e finalmente la mena al totale discioglimento, o a quella stanchezza che poi l'abbandona nelle braccia del dispotismo. Come dunque segnare quel giusto punto tra la passiva pazienza, base del dispotismo, e l'anarchica insorgenza? Abbiamo creduto dar la risoluzione di questo interessante problema, fissando, che ogni Cittadino abbia il dritto d'insorgere contro le autorità ereditarie, e perpetue, tiranniche sempre: ma che il Popolo tutto soltanto possa insorgere contro gli abusivi esercizj de' poteri costituzionali. [...] E però non potendo precisare la nozione di Popolo, abbiamo prefinita la sua facoltà dicendo, ch'esso può insorgere per darsi una nuova Costituzione, ma libera soltanto²².

²⁰ *Progetto di Costituzione della Repubblica napoletana presentato al Governo provvisorio dal Comitato di legislazione*, Napoli 1799.

²¹ Non a caso, l'articolo si trova nella sezione intitolata *Dritti dell'uomo*, ovvero la prima delle tre in cui vengono divisi i diritti della *Dichiarazione* (seguivano i diritti del cittadino e del popolo).

²² Il corsivo è nostro; il testo, invece, è tratto dal *Progetto di Costituzione della Repubblica napoletana*, V-VI. Sulla considerazione focale del fattore della forza è cristallina la visione di F. M. PAGANO, *Saggi politici. De' principii, progressi e decadenza delle società*, a cura di L. FIRPO - L. SALVETTI FIRPO, Napoli 1993, che ne faceva uno dei cardini

Il fatto che, nonostante fossero ben presenti i pericoli gravissimi a cui potevano esporre i diritti di resistenza e insurrezione, si decidesse comunque a favore della loro proclamazione dimostra l'estrema importanza che veniva loro conferita. Il testo del Rapporto pone però alcune questioni di non facile risoluzione. Si realizzano infatti delle discrasie tra il contenuto di questo e i rispettivi articoli della Dichiarazione, tra cui si segnala l'oscillazione nel riconoscimento del soggetto titolare del diritto tra un livello individuale – a sua volta scisso tra una dimensione naturale (l'uomo) e una positivo-sociale (il cittadino) – e uno collettivo, coincidente col popolo nella sua generalità²³. Ma lo iato fondamentale è quello che divide il diritto di insurrezione di cui parla il Rapporto e quello di resistenza sancito dall'articolo 9 della Dichiarazione. La differenza è decisiva: mentre la resistenza del popolo poteva tutto sommato coniugarsi con l'idea di una passività di questo diritto, tutt'altro portato, invece, aveva la possibilità di insorgere e, quindi, opporsi attivamente contro l'autorità usurpatrice.

Tutto ciò, oltre a testimoniare i diversi apporti responsabili delle singole parti del documento napoletano²⁴, dimostra come, passando dal contenuto del Rapporto a quello della Dichiarazione, si assista a un inquadramento dei principi; se non proprio a una loro moderazione, sicuramente a un processo di stabilizzazione e limitazione della loro portata.

ni della costruzione generale dell'opera. Sulla storia e le caratteristiche del progetto costituzionale napoletano vd. almeno M. BATTAGLINI, *Mario Pagano e il progetto di costituzione della Repubblica Napoletana*, Roma 1994; *Progetto di costituzione della Repubblica Napoletana presentato al Governo Provvisorio dal comitato di legislazione*, a cura di F. MORELLI - A. TRAMPUS, Venezia 2008.

²³ L'unica occorrenza del termine 'resistenza' nella sezione della *Dichiarazione* riservata ai diritti del popolo legava il concetto al diritto spettante al popolo di far la guerra come forma di resistenza. Vd. *Progetto di Costituzione della Repubblica napoletana* (1799), art. 15: «Il Popolo ha il dritto di far la guerra. Questo dritto scaturisce da quello della resistenza, ch'è il baluardo di tutti i dritti».

²⁴ Vd. *Progetto di Costituzione della Repubblica Napoletana* (2008). In questo studio viene infatti proposta una lettura tripartita del Progetto di Costituzione: la prima parte, coincidente col testo del *Rapporto*, sarebbe il frutto di un'attività condivisa; la seconda parte, ossia la *Dichiarazione*, sarebbe invece quella in cui si sentirebbe maggiormente la mano di Pagano; infine, per la Costituzione in sé, viene ipotizzata la responsabilità di Carlo Lauberg, fine conoscitore del sistema costituzionale francese.

Ed è questo, *in corpore vili*, il processo fondamentale che vediamo dipanarsi nel corso dell'intero decennio rivoluzionario a partire dal tema della resistenza e dell'insurrezione popolari. Nell'esercizio di limitare – pur riconoscendolo – il diritto di resistenza, Pagano e i suoi compagni si riallacciavano direttamente al precedente di Condorcet, mentre i riferimenti a un diritto d'insurrezione non possono che richiamare il terribile modello montagnardo, la cui influenza all'interno della commissione napoletana era senz'altro favorita dalla presenza di Carlo Lauberg, traduttore proprio di quel documento, l'unico che arrivasse a legittimare un diritto d'insurrezione, ma che, al contempo, era destinato a rimanere rinchiuso in una teca.

Ci si può domandare, per concludere, per quale ragione il diritto di resistenza e d'insurrezione riaffiorasse, a distanza di sei anni, in una realtà ai confini del movimento rivoluzionario. Porsi questo interrogativo significa cogliere due aspetti fondamentali dell'intera questione. Significa, in altre parole, cogliere l'intimo rapporto esistente tra diritto di resistenza e guerra. Le strade dei due concetti si erano intersecate sin dagli albori rivoluzionari, come dimostra chiaramente la richiesta, avanzata da Condorcet, in vista della mobilitazione bellica, di una «*déclaration solennelle*» in cui sviluppare i principi di una «*politique nouvelle*»²⁵ capace di rendere una guerra *giusta e legittima*: «*Repousser la force, résister à l'oppression, tout oublier lorsqu'il n'aura plus rien à redouter, et ne plus voir que des frères dans des adversaires vaincus, réconciliés ou désarmés : voilà ce que veulent tous les Français, et voilà quelle est la guerre qu'ils déclareront à leurs ennemis*»²⁶.

La reazione popolare a un potere dispotico poteva dunque assumere le sembianze, a seconda che quest'ultimo fosse stato un'istituzione interna o una potenza estera, della resistenza o della guerra, come confermato dal già richiamato articolo 15 del documento napoletano, che faceva dipendere il diritto di fare la guerra da quello di resistenza.

Sia la guerra sia la resistenza e l'insurrezione, inoltre, si riconnettono a una dimensione di violenza, interpretata come l'unica via d'uscita

²⁵ *AP*, XXXVI, 617. Il discorso di Condorcet veniva pronunciato nella seduta del 29 dicembre 1791.

²⁶ *Ibid.*, 619.

da un' *impasse* in cui era risultato vano ogni tentativo di mediazione. Entrambe si riconnettono quindi a una dimensione atavica, ancestrale dei rapporti umani, a uno stato naturale, presociale, proprio quello in cui Pagano inseriva il diritto di resistenza. Non a caso, i contesti in cui la resistenza fu oggetto di legislazione si caratterizzano per un' impostazione declinata sui diritti presociali dell'uomo, da cui derivano altrettante aperture a istituti di democrazia diretta, di cui la resistenza e l'insurrezione risultano esempi emblematici, in quanto, messe di lato le istituzioni rappresentative, non potevano che essere esercitate *direttamente* dal popolo.

Non solo. In virtù del rapporto biunivoco ricordato, non è affatto casuale che i momenti in cui si realizzarono i massimi tentativi d'imbriigliare resistenza e insurrezione coincidessero con quelli in cui più feroce si fece sentire la morsa dello sforzo bellico: dal Progetto di Condorcet e il modello giacobino, proposti in una Repubblica francese accerchiata dalle potenze della coalizione e a un passo dal baratro, al Progetto di Pagano, sviluppato nell'alveo della neonata Repubblica napoletana, sorta e tramontata in un contesto bellico, abbandonata dall'alleato francese e alla mercé delle truppe della Coalizione. Di converso, non stupisce assistere alla scomparsa di simili principi dal dibattito pubblico allorché la realtà – o l'impressione – generale era quella di un contesto generale finalmente rappacificato, capace di concludere la Rivoluzione.

In conclusione, si rivela ancora più paradossale il tentativo di dare forma istituzionale a uno strumento che, come abbiamo dimostrato, emerge proprio a partire dal fallimento di ogni modalità legale e positiva di risoluzione di un conflitto pubblico. Di qui la domanda cruciale. I tentativi di istituzionalizzazione della resistenza e dell'insurrezione popolari furono misure di *progettualità* politica o si devono ricondurre a semplici reazioni di fronte a una realtà già in fermento che si voleva dar l'impressione di poter controllare? Il decennio rivoluzionario e l'esito delle legislazioni che più si sforzarono nell'istituzionalizzazione di uno strumento per sua natura extra-istituzionale sembrano suffragare in maniera decisiva la seconda opzione.

Sin dagli esordi rivoluzionari, le varie forme di conflitto e di violenza esplose tra i deputati e il popolo francesi condussero al costante tentativo di sviluppare un inquadramento giuridico e ideologico con cui limitare le future manifestazioni della forza popolare. Si tratta di un meccanismo particolarmente evidente nella riattualizzazione del lockiano diritto di *resistenza* e nella rivendicazione, in particolari condizioni, di un dovere di *ribellione*, principi potenzialmente eversivi che si tentò ben presto di restringere entro specifici limiti normativi. I dibattiti assembleari e le molteplici redazioni costituzionali sviluppatasi tra Francia e repubbliche sorelle permettono di ricostruire le diverse modalità con cui, a partire da contesti e culture differenti e da una realtà connotata dalla radicalizzazione del conflitto politico e militare, si tentò di affrontare, gestire o legittimare le diverse forme di violenza pubblica che costellavano lo spazio pubblico inquadrando in una specifica e cangiante cornice normativa.

The various forms of conflict and violence that erupted between the deputies and the people since the early days of the French revolution led to a constant effort to develop a legal and ideological framework to limit future manifestations of popular force. This dynamic is particularly evident in the reinterpretation of Lockian right of resisting and the claim, under certain conditions, of a duty to rebellion: potentially subversive principles that were soon confined within specific normative boundaries. The assembly debates and the multiple constitutional drafts developed between France and the sister republics make it possible to reconstruct the different ways in which, starting from different contexts and cultures and from a reality marked by the radicalisation of political and military conflict, attempts were made to address, manage, or legitimise the various forms of public violence that permeated the public sphere by framing them within a specific and evolving normative context.

Articolo presentato nell'aprile 2025. Pubblicato online a dicembre 2025.

© 2025 dall'autore/i; licenziatario Peloro. Rivista del dottorato in scienze umanistiche, Messina, Italia

Questo articolo è un articolo ad accesso aperto, distribuito con licenza Creative

Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0

Peloro. Rivista del dottorato in scienze umanistiche, Anno X, 2 - 2025

DOI: 10.13129/2499-8923/2025/2/5152